



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Ufficio VI

N° DRV.VI/DR.12-DL-869

Risposta al Foglio del

N°

Oggetto:

Azienda Unità sanitaria locale n. 9.
Dipartimento Risorse umane:
Via Mazzini, 1
91100 TRAPANI

e.p.c. D.G. Risorse umane e
Professioni sanitarie - Ufficio II
SEDE

e.p.c. Ufficio di Gabinetto On. Ministro
SEDE

Roma, 5 MAG. 2003

Questi sull' area di appartenenza del SerT.


Si riscontra la nota di codesta Azienda USL, prot. 3002/9950C del 3 ottobre 2002, pari oggetto, rappresentando, le seguenti considerazioni sulla materia in esame, sulle quali è stato, altresì, acquisito, per quanto di competenza, il parere della Direzione generale risorse umane o professioni sanitarie di questo Ministero..

Si premette che occorre fare riferimento, in prima istanza, alla normativa regionale eventualmente emanata al riguardo. Come noto, infatti, non esistono norme nazionali che identifichino l'area di riferimento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, in quanto il dispositivo di cui all' art. 3-ocies del D.Lg.vo N. 229 del 1999, che prevede l'istituzione di una apposita area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e l'individuazione delle relative discipline della dirigenza sanitaria, manca ancora dei provvedimenti attuativi.

In carenza di una normativa regionale, la scelta della disciplina nella quale inserire il Servizio SerT rientra nel potere discrezionale del Direttore generale dell' Azienda, il quale, dopo opportune valutazioni circa l'organizzazione della struttura, ai fini del buon andamento della stessa, assignerà il predetto servizio ad una determinata disciplina.

Per quanto riguarda i criteri ai quali la Azienda deve ispirarsi per quel che concerne l'accesso alla dirigenza medica, occorre far riferimento alla normativa generale del SSN, come, peraltro, disposto dal D.M. 444/90 (art. 6, comma 6), relativo al "Regolamento concernente la determinazione dell' organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze". In particolare, per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi e la valutazione dei servizi e delle discipline, secondo le tabelle di cui al D.M. 30 gennaio 1998, i seguenti sono classificati come servizi e specializzazioni equipollenti ai SerT: nell' area medica e delle specialità mediche: "Psichiatria"; nell' area della medicina diagnostica e dei servizi: "Farmacologia e tossicologia clinica"; nell' area di sanità pubblica: "Organizzazione dei servizi sanitari di base"; nell' area di psicologia: "Psicologia e psicoterapia".

Pertanto, salvo particolari motivazioni, il livello spiciale della dirigenza medica andrà assegnato a dirigenti in possesso dei requisiti previsti per le medesime discipline.



Tale previsione si applica anche al livello iniziale della dirigenza medica (gli I livello), anche se, stante la complessità e multidisciplinarietà del Servizio SerT, si ritiene possa essere giustificata la presenza di singoli medici in possesso dei requisiti di accesso per ulteriori e diverse discipline (es. infettivologia), sulla base della organizzazione e delle specifiche esigenze assistenziali individuate dall'Azienda USL per il singolo servizio.

Relativamente, poi, al quesito concernente la possibilità di inquadramento, in applicazione dell' art. 1 della legge 401/2000, in discipline afferenti il SerT, si fa presente che l' art. 1 della predetta legge prevede che il personale della dirigenza medica in servizio da due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per il quale è stato assunto, possa chiedere l' inquadramento nell'area o nella disciplina nella quale ha svolto le funzioni; tale inquadramento potrà essere formulato sulla base di formale atto di data corta emanato dal legale rappresentante dell'Ente.

Pertanto, nel caso in esame, il personale medico in servizio presso il SerT potrà essere inquadратo nella disciplina nella quale ha prestato servizio da almeno due anni.

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Fabrizio OLEANDRI)